



'AULA B'

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO	- Presidente -
Dott.ssa ROSSANA MANCINO	- Consigliera -
Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE	- Consigliera -
Dott. LUIGI CAVALLARO	- Consigliere -
Dott. ANGELO CERULO	- Consigliere Rel. -

R.G.N. 24321/2017

Cron.

Rep.

P.U. 9/04/2024

Pensione ai superstiti erogata dalla INARCASSA. Presupposti.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24321-2017 proposto da:

FA _____, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati VF _____ e ML _____, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore, in X

- **ricorrente** -

contro

X

_____, in _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di atto di costituzione di nuovo difensore dell'8 giugno 2023, dall'avvocato MG _____, con domicilio eletto in X _____, presso lo studio del difensore

- **controricorrente** -



per la cassazione della sentenza n. 78 del 2017 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 24 aprile 2017 (R.G.N. 842/2014).

Udita la relazione della causa, svolta in udienza dal Consigliere Angelo Cerulo.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONÀ, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito, per la ricorrente, l'avvocato VF, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

Udito, per la controricorrente, l'avvocato MG, che ha ribadito le conclusioni formulate nel controricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- L'architetto MM, iscritto alla X

, ha conseguito nel marzo 2005 la pensione d'invalidità, ha continuato a esercitare l'attività professionale e a versare i contributi ed è morto il 3 giugno 2011, prima di raggiungere l'età minima per accedere alla pensione di vecchiaia.

La vedova dell'architetto M, AF, ha chiesto al Tribunale di Milano di rideterminare «l'importo della pensione di reversibilità riconosciuta da X in relazione all'intera posizione contributiva versata dal marito Arch. M sino alla data della sua morte» (pagina 3 della sentenza d'appello, che così compendia la domanda introduttiva del giudizio di primo grado).

In via subordinata, la ricorrente ha prospettato l'illegittimità costituzionale della normativa che nega l'incremento della pensione ai superstiti in relazione ai contributi versati sino alla data della morte e, in via ulteriormente gradata, ha reclamato la restituzione dei contributi versati dall'anno 2005, in cui è stata riconosciuta al marito la pensione d'invalidità, fino al momento della morte.

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso sulla scorta dei seguenti rilievi:



- a) il defunto aveva già maturato il diritto alla pensione d'invalidità e alla prestazione concretamente erogata si deve commisurare anche il trattamento di reversibilità;
- b) nessun contrasto si ravvisa con la Costituzione: la ricorrente non revoca in dubbio l'adeguatezza della prestazione corrisposta e, quanto all'infruttuosità della contribuzione versata dopo il riconoscimento della pensione d'invalidità, è riconducibile al carattere solidaristico che contrassegna il regime delle Casse professionali;
- c) non sussiste neppure la paventata lesione dei principi enunciati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che tutela i diritti già sorti, laddove, nel caso di specie, si controverte su una pretesa non ancora perfezionata nei suoi elementi costitutivi;
- d) nessun diritto può vantare il superstite «ad un trattamento pensionistico, che non sarebbe stato spettante all'assicurato alla data del decesso» (pagina 7 della sentenza d'appello, che così ripercorre le motivazioni della pronuncia del Tribunale) e non ha pregio il richiamo al contributo recato alla produzione del reddito da lavoro, contributo che ha già ricevuto sufficiente tutela con il riconoscimento della pensione di reversibilità;
- e) infondata, infine, è la richiesta di restituzione dei contributi, in quanto difettano i presupposti individuati dalla legge e dallo Statuto di
- X .

2.- Con la sentenza n. 78 del 2017, depositata il 24 aprile 2017, la Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame della signora F e ha confermato la pronuncia del Tribunale.

2.1.- La Corte territoriale muove dalla premessa che il diritto alla pensione di reversibilità presupponga il diritto alla pensione diretta da parte del *de cuius* o il possesso dei relativi requisiti. Il superstite acquisisce *iure proprio* il diritto alla pensione di reversibilità, diritto che «trae derivazione dal correlato diritto appartenuto al *de cuius*» (pagina



12 della pronuncia d'appello). Né il sopraggiungere della morte equivale, in difetto di ogni appiglio normativo, al «raggiungimento dell'età di vecchiaia necessaria alla maturazione del diritto alla correlata specie di pensione» (pagina 13 della sentenza).

Il calcolo della pensione di reversibilità dev'essere operato sulla «pensione diretta di invalidità già percepita dal defunto» (pagina 13). La norma pone un'alternativa netta tra i soli criteri praticabili, legati al trattamento pensionistico già erogato al *de cuius* o al trattamento pensionistico non ancora liquidato, pur se già in astratto spettante. Il dato normativo non avvalorava la pretesa di veder calcolata la pensione sul totale del montante contributivo versato dal *de cuius* «in presenza di una pensione di invalidità in corso di erogazione alla data del decesso» (pagina 14 della sentenza d'appello).

2.2.- L'assetto così delineato non arreca alcun *vulnus* ai principi costituzionali e a quelli convenzionali, che non prescrivono alcun rapporto di rigida proporzionalità tra le prestazioni pensionistiche e la contribuzione versata e non mancano di conferire rilievo al «superiore principio solidaristico rispondente contemporaneamente all'interesse pubblico di equilibrio delle prestazioni previdenziali e della tutela dei beni del singolo» (la già menzionata pagina 14 della sentenza d'appello).

2.3.- Inoltre, l'art. 28, comma 7, dello Statuto prevede che il pensionato d'invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione della pensione d'invalidità.

Anche da questo punto di vista, trova conferma il fatto che, solo al raggiungimento degli indispensabili requisiti di età, possa aver luogo la sostituzione della pensione d'invalidità già corrisposta con la pensione di vecchiaia.



La pensione ai superstiti rappresenterebbe il «giusto riconoscimento» (pagina 13 del ricorso per cassazione) dell'apporto che il coniuge beneficiario ha fornito, in costanza di matrimonio, alla produzione del reddito da lavoro.

2.- Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 6 del 1981 e delle corrispondenti disposizioni dello Statuto di X .

La sentenza impugnata sarebbe erronea, nella parte in cui considera in via esclusiva, per la determinazione dell'importo della pensione di reversibilità, la pensione d'invalidità già spettante. Si disconoscerebbe così il diritto, sancito anche nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, di ottenere un trattamento proporzionato ai «requisiti contributivi maturati alla data del decesso, indipendentemente dal fatto che lo scomparso avesse raggiunto l'età della pensione» (pagina 17 del ricorso per cassazione). Per contro, al beneficiario – soggiunge la ricorrente – dovrebbe essere attribuito il diritto di optare per la soluzione più vantaggiosa.

La prestazione richiesta dovrebbe essere parametrata alla pensione già corrisposta o, «se più favorevole al superstite», alla pensione che sarebbe spettata ove il defunto avesse fatto domanda un momento prima di morire. In questo senso, dunque, la morte potrebbe essere equiparata «al raggiungimento dell'età di pensione, per l'identità di effetti che entrambi gli eventi producono in ordine alla capacità di produrre reddito» (pagina 19 del ricorso per cassazione).

In coerenza con i precetti costituzionali di adeguatezza e proporzionalità delle prestazioni pensionistiche (art. 38 Cost.) e con la garanzia del patrimonio individuale assicurata dalla CEDU, non potrebbe assurgere a parametro della pensione ai superstiti una pensione, quale è quella d'invalidità, riconosciuta «in via transitoria e



con finalità diverse e a fronte della possibilità di cumulare lavoro e pensione» (pagina 21 del ricorso per cassazione).

Una diversa interpretazione non potrebbe essere sorretta dal richiamo a esigenze di equilibrio di bilancio o alla solidarietà di categoria e si risolverebbe in un trattamento deteriore dei «superstiti di chi abbia maturato il diritto ad invalidità» rispetto a quanti «beneficino di un trattamento indiretto in relazione alla posizione contributiva dell'assicurato che mai abbia richiesto la pensione di invalidità» (la già citata pagina 21 del ricorso per cassazione).

Ove non si reputasse praticabile l'interpretazione adombrata, i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina in esame sarebbero rilevanti e non manifestamente infondati.

3.- Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, della violazione e della falsa applicazione degli artt. 1895, 1886 e 2033 cod. civ.

La Corte di merito non avrebbe rettammente inteso e applicato i principi che tutelano contro ogni forma d'ingiustificato arricchimento (artt. 2033 e 2041 cod. civ.) e, anche riguardo alle assicurazioni sociali, per effetto del richiamo racchiuso nell'art. 1886 cod. civ., comminano la nullità del contratto per insussistenza del rischio (art. 1895 cod. civ.). Secondo la ricorrente, alla stregua di tali principi, non possono più essere richiesti i contributi maturati nel primo semestre 2011 e devono essere restituiti i contributi versati dopo l'erogazione della pensione d'invalidità, poiché non fanno riscontro a prestazioni previdenziali di sorta.

4.- I primi due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, si rivelano fondati, nei termini di seguito esposti.

5.- L'art. 7, primo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), poi recepito dall'art. 30 dello Statuto di X , dispone che siano reversibili



ai superstiti la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione d'inabilità e la pensione d'invalidità.

L'art. 7, secondo comma, primo periodo, determina la misura della pensione nel «sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo».

L'art. 7, terzo comma, primo periodo, riconosce la pensione indiretta «ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione», a patto che si riscontrino tassativi presupposti d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

L'art. 7, terzo comma, terzo periodo, plasma la determinazione della pensione indiretta sulle «stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine».

Per quel che concerne la pensione d'invalidità erogata all'architetto MM
, coniuge defunto dell'odierna ricorrente, l'art. 5, primo comma, della legge n. 6 del 1981, egualmente trasfuso nello Statuto, la subordina a una capacità all'esercizio della professione «ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo».

L'art. 5, ultimo comma, consente al «pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità» di «chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità».

6.- La pretesa dedotta in causa, nel suo nucleo fondamentale, verte sulla commisurazione del trattamento percepito per la morte del coniuge «sulla base dell'intero maturato contributivo», che include anche i contributi versati dopo la liquidazione della pensione d'invalidità (marzo 2005) e fino al 3 giugno 2011, data della morte (pagina 2 del ricorso per cassazione).

L'assunto, propugnato nel corso dell'intero giudizio, è che, allorquando sia mancata la liquidazione della pensione di vecchiaia, «si



debba far riferimento all'ammontare complessivo dei contributi versati, equiparandosi la morte al raggiungimento della vecchiaia (in quanto la prima segna comunque il momento in cui l'assicurato non è più in grado di provvedere attraverso il proprio lavoro alle esigenze di sostentamento della famiglia» (pagina 3 del ricorso per cassazione).

Tale assunto è stato disatteso nei gradi di merito.

Tanto il giudice di prime cure quanto la Corte d'appello hanno dichiarato l'infondatezza delle domande, rilevando che, ai fini della determinazione della pensione alla moglie superstite, si deve avere esclusivo riguardo alla pensione d'invalidità già corrisposta al coniuge defunto.

Il primo e il secondo mezzo, nel censurare le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, prendono le mosse dall'inscindibile connessione tra le disposizioni di legge e quelle ricognitive del successivo Statuto (pagina 9 del ricorso per cassazione) e dal costante richiamo ai principi costituzionali e convenzionali.

Le critiche, in particolare, si appuntano sulla premessa ermeneutica che riconduce l'erogazione del trattamento previdenziale al paradigma di una vicenda meramente successoria ed elegge così a parametro esclusivo la pensione già goduta dal coniuge defunto.

La ricorrente rimarca di avere azionato il diritto *iure proprio* (pagina 11 del ricorso per cassazione, nell'illustrazione del primo motivo) e da tale premessa sviluppa le implicazioni in punto di quantificazione dell'importo dovuto.

7.- Le critiche colgono nel segno, nei limiti che saranno precisati.

Non può essere condivisa, anzitutto, la prospettazione della ricorrente, che fa leva sulla dizione «La misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta o che sarebbe spettata al medesimo» (art. 7, secondo comma, della legge n. 6 del 1981 e art. 30, comma 2, dello Statuto), per desumerne la necessità di computare



tutta la contribuzione accreditata, in coerenza con le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le previsioni richiamate, proprio perché disciplinano la pensione di reversibilità e presuppongono un trattamento già corrisposto all'assicurato, correlano la misura della pensione di reversibilità, in prima battuta, alla pensione diretta concretamente erogata al *de cuius*. Quando tale pensione non sia stata ancora erogata, si può fare riferimento, in via residuale, alla pensione che sarebbe spettata, sempre che, del diritto di conseguire la pensione, sussistano tutti i presupposti alla morte del *de cuius*.

La dizione «o che sarebbe spettata», in chiave sistematica, non può che essere intesa in questo senso, l'unico compatibile con il dato letterale e con la *ratio* della disciplina, che regola pur sempre una pensione di reversibilità e postula dunque una pregressa pensione diretta, già corrisposta oppure già esigibile, per il sopraggiunto maturare di tutte le condizioni di legge.

È la stessa parte ricorrente (pagina 16 del ricorso) a osservare che, se l'architetto M avesse raggiunto i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e fosse morto prima di presentare la domanda, la pensione di reversibilità sarebbe stata parametrata a una pensione virtualmente spettante all'assicurato: tuttavia, nella fattispecie ipotizzata dalla ricorrente, già si ravvisano tutti gli elementi costitutivi del diritto alla pensione diretta di vecchiaia.

Non appare persuasiva, invece, l'interpretazione (pagina 19 del ricorso per cassazione), che equipara *sic et simpliciter* la morte al raggiungimento dell'età di pensione: tale conclusione vale solo se, della pensione, risultano integrati tutti i presupposti di legge.

Né si può ritenere che la morte dell'assicurato, anche a prescindere da tali presupposti, faccia sorgere il diritto a una pensione di vecchiaia, quindi assoggettata alla regola della reversibilità.



Dal sintagma «o che sarebbe spettata», che si raccorda alla disciplina della pensione di reversibilità in senso proprio e ha il preciso significato che si è delineato, non si può inferire, dunque, la necessità di valorizzare in termini indistinti tutta la contribuzione versata.

A tale riguardo, non si può prescindere dalle regole di settore che disciplinano la rilevanza di tale contribuzione, ancorandola a condizioni rigorose quanto alla concessione di supplementi o alla trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia.

8.- Né la soluzione della questione controversa si può desumere dal generico richiamo alla tutela dell'apporto del coniuge alla produzione del reddito da lavoro o al principio di rigida correlazione tra prestazioni pensionistiche e contributi versati, in maniera avulsa dall'ineludibile considerazione della disciplina di dettaglio e del suo tenore precettivo.

La soluzione non si può che evincere dalle previsioni che hanno dato concreto contenuto, nell'ambito del regime di X, alla tutela del coniuge superstite, fondata anche in questo contesto sui vincoli di solidarietà immanenti al matrimonio, destinati a proiettare anche dopo la morte la loro forza cogente (in generale, sulle pensioni ai superstiti, Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 2016).

9.- La pretesa della ricorrente di veder valorizzati tutti i contributi accreditati fino al momento del decesso non può che essere collocata nell'alveo dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 6 del 1981 e delle corrispondenti disposizioni dell'art. 30, comma 3, dello Statuto di X.

Nel caso di specie, l'architetto M è morto senza avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Ben può il coniuge superstite, sul presupposto che il coniuge sia morto senza avere conseguito tale pensione, rivendicare il diritto alla pensione indiretta, alla luce dell'anzianità complessivamente maturata dall'assicurato.



Il fatto che il *de cuius* godesse di un distinto trattamento pensionistico reversibile, legato a condizioni peculiari e comunque potenzialmente suscettibile di evolvere anche nella pensione di vecchiaia, non preclude al coniuge superstite di esercitare l'opzione per la pensione indiretta correlata al mancato conseguimento della pensione di vecchiaia, ove la reputi più conveniente e ne sussistano tutti i presupposti.

I divieti e le condizioni ostative non possono che essere oggetto di stretta interpretazione.

In difetto di espliciti divieti, non si può ravvisare l'incompatibilità, adombrata in termini indiscriminati da X , tra la percezione, da parte del defunto, di un trattamento in astratto reversibile e contraddistinto da particolarissime condizioni di erogazione, e la facoltà di richiedere la pensione indiretta (pagina 3 della memoria illustrativa depositata dalla controricorrente in vista dell'adunanza camerale).

Una diversa ricostruzione non solo si fonderebbe su una preclusione che l'ordinamento *ex professo* non sancisce, ma finirebbe col pregiudicare i superstiti di chi ha beneficiato di una pensione d'invalidità rispetto ai superstiti di chi non ha avuto accesso a tale trattamento (pagina 21 del ricorso per cassazione e pagina 18, punto B.2., della memoria illustrativa depositata dalla ricorrente in vista della pubblica udienza), pur se in entrambi i casi il *de cuius* non ha acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia.

La circostanza accidentale che il defunto percepisse un trattamento, peraltro correlato a condizioni di particolare vulnerabilità e liquidato secondo una ridotta base contributiva (pagina 2 della memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza), ridonderebbe così a danno dei superstiti, generando un assetto irrazionale e sperequato.

Un trattamento di spiccato favore, giustificato dall'esigenza di tutelare in modo incisivo il diritto alla salute (art. 32 Cost.), si



tramuterebbe in fattore pregiudizievole per i superstiti, in contrasto con le esigenze di razionalità che devono permeare il sistema previdenziale nel suo complesso.

Né tale sperequazione a detrimento dei superstiti ha un'apprezzabile ragion d'essere nel fatto che la pensione d'invalidità consenta di lavorare e sia contraddistinta da condizioni favorevoli: il regime tratteggiato dalla normativa di settore non è espressione di un incongruo privilegio, ma della necessaria tutela di chi vede già compromesse la propria salute e la conseguente capacità di procacciarsi il reddito necessario per vivere.

Il sistema protettivo, adottato in vita per la tutela dei professionisti invalidi, non può giustificare, dopo la morte, l'affievolimento di quelle esigenze solidaristiche, meritevoli di autonoma considerazione, che si estrinsecano nel riconoscimento delle pensioni ai superstiti.

10.- Entro queste coordinate, la pretesa può trovare accoglimento e si rivelano fondate le critiche che la ricorrente indirizza alla sentenza d'appello.

È ben vero che, solo al raggiungimento di determinati requisiti, l'interessato può sostituire la pensione d'invalidità con la pensione di vecchiaia (pagina 15 della pronuncia d'appello e pagina 11 del controricorso di X) e che tali requisiti, nel caso di specie, non risultano, seppure per poco, soddisfatti.

Tuttavia, il mancato perfezionamento dei requisiti necessari per fruire della pensione di vecchiaia (cfr., su tale dato, la pagina 16 del controricorso) configura proprio il presupposto per rivendicare la pensione indiretta e per veder considerata nella sua interezza la posizione dell'assicurato, così come risulta cristallizzata al momento della morte.

È innegabile, inoltre, che le previsioni normative e statutarie, ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, abbiano riguardo alla pensione effettivamente percepita o, in difetto, a quella che l'assicurato



avrebbe avuto già il diritto di percepire (pagina 13 della sentenza d'appello). Criterio, quest'ultimo, che ha valenza sussidiaria per le ragioni già illustrate (pagina 10 del controricorso e pagina 3 della memoria illustrativa della controricorrente, depositata in vista dell'originaria adunanza camerale).

Nondimeno, la pretesa della ricorrente, nella sua essenza, prescinde dalla pensione d'invalidità già goduta e dalla prospettiva della reversibilità in senso stretto, che ha un necessario ancoraggio in un trattamento preesistente.

La domanda ha come orizzonte proprio la pensione di vecchiaia che il coniuge non ha potuto ottenere, pur avendo continuato a versare, a tale scopo, i contributi, e mira al riconoscimento di una prestazione raggugiata alla posizione del *de cuius* al momento della morte.

Anche il lessico evoca la nozione della morte come discriminare temporale rilevante per la valutazione della posizione dell'assicurato, secondo le connotazioni tipiche della pensione indiretta.

La pretesa, così inquadrata e qualificata *sub specie iuris* alla luce del complesso delle argomentazioni che la corroborano, rinviene specifica e appropriata tutela nel perimetro della disciplina positiva della pensione indiretta, senza che, tra i due regimi della pensione di reversibilità e della pensione indiretta, si possano creare commistioni o sovrapposizioni.

Né il sistema descritto suscita dubbi di legittimità costituzionale in riferimento ai principi evocati dalla ricorrente, che comunque impongono un bilanciamento dei contrapposti interessi e non postulano alcun rapporto d'indefettibile corrispettività tra contributi e pensioni.

La tesi dei giudici d'appello che «il decesso non può determinare il sorgere di un diritto in capo ai superstiti che non si era ancora realizzato in capo al *de cuius* per la mancata realizzazione dei requisiti costitutivi del diritto medesimo» (pagina 12 della pronuncia impugnata) si attaglia



alla pensione di reversibilità, che, tuttavia, non esaurisce il novero delle tutele previdenziali che l'ordinamento contempla per i superstiti.

Tra queste tutele viene in rilievo anche la pensione indiretta, che presuppone l'assenza di un preesistente, già consolidato, diritto alla pensione in capo al defunto e si prefigge di sovvenire ai bisogni dei superstiti di chi muoia senza avere acquisito tale diritto.

Alla luce di tale disciplina, dunque, devono essere vagliate le domande proposte, che vanno intese nel loro contenuto sostanziale e alla stregua della finalità, ribadita a più riprese, di scongiurare il rischio di arbitrarie disparità di trattamento all'interno della categoria dei superstiti di chi sia morto senza aver acquisito il diritto alla pensione (nella specie, di vecchiaia).

11.- Resta assorbito l'esame del terzo motivo, che riguarda la richiesta di restituzione dei contributi versati, nei limiti precisati, alla luce di circostanze sopravvenute, nella memoria illustrativa depositata in prossimità della pubblica udienza (pagina 5).

12.- Il ricorso, in definitiva, è accolto per quanto di ragione ed è cassata la sentenza d'appello.

13.- La causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano che, in diversa composizione, rinoverà l'esame delle domande della ricorrente alla luce della disciplina concernente la pensione indiretta.

14.- Al giudice di rinvio è rimesso, infine, anche il compito di pronunciare sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 9 aprile 2024.



Il Consigliere estensore
Angelo Cerulo

Il Presidente
Umberto Berrino

CASSAZIONE.NET

